

Docenti precari: ferie e proroghe dei contratti di supplenza

» in [Supplenze](#)

Per tutti i colleghi alcuni consigli utili in vista del termine di quest'anno scolastico

martedì 5 giugno 2012

Siamo al termine dell'anno scolastico e ci arrivano segnalazioni dalle nostre strutture territoriali di comportamenti illegittimi adottati da parte di alcune amministrazioni scolastiche nei confronti di docenti a tempo determinato a cui viene richiesto, in maniera più o meno perentoria, di fruire delle ferie maturate nel corso del periodo di supplenza svolto nella scuola.

Delle ferie ci siamo occupati in varie occasioni, soprattutto in risposta a [quesiti più ricorrenti](#). Qui ricordiamo ai colleghi ed ai dirigenti delle scuole che le ferie, diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, sono fruibili a domanda (art. 13, co. 8 CCNL).

I docenti a tempo indeterminato di norma fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche, cioè nei mesi di luglio e agosto, mentre rimane ferma la possibilità di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni e, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell'anno.

I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di stato, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio - agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l'obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni.

Le ferie maturate e non fruita pertanto **devono essere monetizzate ed erogate allo scadere del contratto**.

In tal modo già disponeva il nostro CCNL/2003 oltre che la [nota](#) del Ministero dell'economia e delle finanze che all'epoca chiariva alle diverse ragionerie provinciali come comportarsi in questi casi.

Oggi la questione è semplificata chiaramente dal contenuto dell'**art. 19 c. 2 del CCNL 2006/9** in vigore:

"2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.".....

Pertanto, in assenza di domanda da parte dei docenti interessati, non è legittimo collocarli d'ufficio in

ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in base alla sola constatazione della mancanza di attività didattiche specificamente programmate. I dirigenti scolastici non possono gestire i giorni di ferie spettanti al personale docente a t.d. in maniera difforme dagli accordi contrattuali.

Segnalazioni di comportamenti ugualmente scorretti pervengono anche sulle proroghe dei contratti per l'espletamento delle attività di scrutinio e di esame finale dei vari ordini di scuola.

Ai colleghi interessati ricordiamo la tutela contrattuale generale introdotta dall' **art. 37 del CCNL 2006/9** in vigore (...*Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali...*), oltre alle note ministeriali che si sono succedute negli anni.

Un quadro chiaro ed esaustivo sul tema si trova in questa [specifico pagina](#) del nostro sito.

Fonte: <http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=126&plug=Supplenze&area=supplenze&id=1798>

Supplenze e proroghe dei contratti

» in [Supplenze](#)

Confermate le disposizioni degli anni precedenti

lunedì 4 luglio 2011

Il Miur con [nota prot. n. 5160 del 21 giugno 2011](#) fornisce indicazioni per prorogare le supplenze nei confronti del personale supplente docente che risulti impegnato negli scrutini e negli esami finali dei vari ordini di scuola.

Sono confermate, per l'anno scolastico 2010/2011, la validità delle istruzioni impartite con [nota 5986 del 17 giugno 2010](#).

Come è noto, la nota 5986/10 aveva a sua volta confermato le disposizioni già emanate negli scorsi anni scolastici con le note 8556/09, 9038/09 e 14187/07.

A fronte di [quesiti ricorrenti](#), relativi a scrutini ed esami, si propone un riepilogo generale delle disposizioni richiamate.

Con la [nota n. 8556](#) del 10 giugno 2009 il Ministero aveva chiarito con riferimento al personale docente che l'art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione - estensibile alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha

titolo a partecipare il supplente medesimo. Con la nota 8556 citata il Ministero ha precisato, altresì, che per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la [nota n. 14187](#) dell'11 luglio 2007. Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione.

Con la successiva [nota n. 9038](#) del 2009, il Miur, a chiarimento e parziale rettifica della nota n. 8556 del 10 giugno 2009, aveva precisato che le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrano dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art. 37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che - al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art. 37 - si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione, bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Con la [nota prot. n. 14187](#) dell'11 luglio 2007 il Miur ha precisato che per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato non annuale cui compete, oltre che i previsti compensi destinati ai commissari interni ed esterni per l'espletamento degli esami di stato, anche l'attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi, vengono integralmente confermate le relative disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999.

Secondo tali istruzioni, pertanto, in caso di designazione e partecipazione quale componente di commissione di esami di stato di docenti a tempo determinato non supplenti annuali:

1) al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie ad esaurimento, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto - compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguarda scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d'esame.

2) al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine

nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione scolastica sede degli esami.

Con la [nota 14187](#) citata è stato altresì chiarito che, al di fuori delle ipotesi sopraspecificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell'anno scolastico lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i [compensi onnicomprensivi](#) connessi all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.